

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

## Circolare

numero:	78i
del:	2022-09-06
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

## Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) dal 1° luglio 2022: Ulteriori aggiornamenti e chiarimenti su nuovi termini e sulle modalità di trasmissione

### 1 Introduzione

In seguito alle molteplici richieste di chiarimenti in merito ai nuovi termini e alle modalità di trasmissione della comunicazione in oggetto riportiamo di seguito, integrando quanto già riportato nelle precedenti circolari<sup>1</sup>, oltre alle regole generali di funzionamento aggiornate alle ultime novità introdotte<sup>2</sup> e gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Come noto i **soggetti passivi IVA** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti<sup>3</sup>, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** e che **dal 1° luglio 2022** i dati delle operazioni transfrontaliere a partire dalla predetta data devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate **singolarmente** tramite il Sistema di Interscambio (SDI) adottando il medesimo formato (un file XML) della fattura elettronica<sup>4</sup>.

Una novità sensibile, per le operazioni effettuate **dal 1° luglio 2022**, riguarda anche i **termini** per trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l'estero. Al punto **5.4** (pag. 10-11) della presente circolare troverete una comoda **tabella esplicativa** in merito.

### 1.1 Pubbliche amministrazioni

L'Agenzia ha confermato che<sup>5</sup> anche le Pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro con riferimento alle operazioni per le quali non agiscono come

1 Vedasi nostre ultime circolari n. 1/2022 e 2/2022 e 98/2021 e n. 61/2022

2 Anche dalla Legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni" Gazzetta Uff.Repubblica n. 193 del 19-8-2022

3 Art. 1, co. 3-bis del DLgs. 127/2015

4 Dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni di cui al provv. del 23.12.2021 utilizzando le specifiche tecniche versione 1.7: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7>

Dal 1° ottobre 2022 si applicano invece le specifiche tecniche seguenti:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1>

Per altri aspetti tecnici in merito alla compilazione e spedizione delle „fatture elettroniche xml“ in oggetto si rimanda anche per alla GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO” sul sito dell'Agenzia:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida\\_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768)

5 Nell'ambito della recente Risposta 14.7.2022, n. 379

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

soggettivi passivi, ossia per le operazioni c.d. "istituzionali".

## 1.2 Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico delle comunicazioni in oggetto nei termini di legge, a condizione che le **fatture analogiche con l'estero** ci vengano trasmesse/consegnate con congruo anticipo (**almeno 10 giorni prima della scadenza per l'invio**).

## 1.3 Clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l'invio telematico dei file dati delle fatture transfrontaliere. A tale fine dovrete incaricarci di farlo (se non l'avete ancora fatto, contattate i nostri consulenti) e trasmetterci per tempo, ovvero almeno 10 giorni prima del termine per l'invio il file contenente i dati delle fatture nel formato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate<sup>6</sup>. Alleghiamo alla presente anche un allegato per le l'incarico una tantum al nostro studio.

## 1.4 Reminder per minimi e forfettari

Ricordiamo<sup>7</sup> inoltre che dal 1° luglio, l'obbligo generale di fatturazione elettronica interesserà anche i **contribuenti minimi/forfettari**<sup>8</sup> che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati, ad anno superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno). Lo stesso vale per enti non commerciali in regime forfetario ex Legge n. 398/91 per i proventi da attività commerciale. A partire dall'**1.1.2024** tutti i menzionati soggetti sono inclusi a prescindere dal volume di ricavi o compensi. L'obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo<sup>9</sup>. L'estensione dell'utilizzo della fattura elettronica **si riflette dunque sull'obbligo di invio del c.d. "esterometro"**.

## 2 Ambito di applicazione (esterometro)

### 2.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti<sup>10</sup> passivi IVA **residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato italiano<sup>11</sup>, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò significa che sono obbligati anche gli **enti pubblici** che esercitano attività rilevante ai fini IVA.

Sono **esonerati** dalla comunicazione in esame attualmente i seguenti soggetti:

- i soggetti minimi e forfettari<sup>12</sup>: fino al 1.1.2024, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati, ad anno fino a 25.000 euro – vedi punto 1.4;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, fino al 1.1.2024: se nell'anno precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 25.000 euro;
- i soggetti che effettuano **prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche non re-

<sup>6</sup> Vedasi le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per la generazione del file telematico da spedire: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/fatturazione-elettronica-e-dati-fatture-transfrontaliere-new>

<sup>7</sup> Vedasi nostra circolare N. 48/2022 e 61/2022 in merito

<sup>8</sup> regime c.d. "di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011); regime forfetario per gli autonomi (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014).

<sup>9</sup> Circolare Agenzia Entrate n. 26/E/2022

<sup>10</sup> Soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e comma 3 bis D.Lgs. n. 127/2015

<sup>11</sup> Art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972

<sup>12</sup> regime c.d. "di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011); regime forfetario per gli autonomi (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014).

- sidenti in Italia<sup>13</sup>
- i soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini IVA mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale<sup>14</sup>.

## 2.2 Ambito oggettivo

### 2.2.1 Operazioni soggette

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi<sup>15</sup>:

- effettuate nei confronti di soggetti “non stabiliti” in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Dunque la comunicazione ha ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **senza ulteriori limitazioni** (salvo le esclusioni previste, vedi punto 2.2.2).

#### 2.2.1.1 Operazioni di vendita a privati consumatori

Rientrano nell'obbligo comunicativo anche le operazioni nei confronti di "privati consumatori", e secondo l'Agenzia delle Entrate **solo ove** il corrispettivo sia comunque “**certificato, tramite fattura (cartacea) o altro documento**”<sup>16</sup>. A tal proposito, si ritiene che il termine “fattura” andrebbe inteso quale fattura cartacea, in quanto se per l'operazione verso il consumatore estero è emessa fattura elettronica, questa è già inviata allo SDI. Tuttavia, andrebbe a nostro avviso definitivamente chiarito se tra gli altri documenti che fanno scattare l'invio del file Xml, rientrino o meno i cosiddetti **documenti commerciali**. L'esclusione di tali operazioni (peraltro già memorizzate e trasmesse) sarebbe doverosa anche perché nel commercio al dettaglio non è affatto facile conoscere dove risiede il cliente. Una possibile soluzione che non snaturi il dato normativo potrebbe essere quella di ritenere che i documenti che certificano i corrispettivi siano solo quelli con valenza di fattura: **conto, nota, parcella**. A tutt'oggi manca tuttavia una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito.

### 2.2.2 Operazioni escluse

Sono **escluse dall'obbligo** (e la comunicazione non va spedita) per le operazioni:

- per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** (importazioni/esportazioni);
- per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio SdI
- relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente** ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies DPR 633/1972 purché di importo **non superiore ad euro 5.000** per ogni singola operazione<sup>17 18</sup>
- per le quali è stata emessa<sup>19</sup> tramite la piattaforma "OTELLO 2.0" una fatture elettroniche "tax free"<sup>20</sup>.

13 Tali prestazioni "non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI nè vanno comunicate tramite" lo spesometro estero - risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello del 1.8.2019, n. 327

14 risposta a interpello 67/E/2019, risposta a interpello 104/E/2019

15 Circolare Agenzia Entrate 14/E/2019

16 Circolare Agenzia Entrate 26/E 2022 punto 1.1

17 Ai sensi del nuovo art. 12 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022 (c.d. DL semplificazioni) che ha riformulato il comma 3-bis, Art.1 DLGS 127/2015

18 In una risposta dell' Agenzia delle Entrate a Telefisco del 15.6.2022 è stato chiarito che per tali operazioni si utilizza il codice natura **N2.2** e

- per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/72 il tipo documento TD19 nonché
- per le prestazioni di servizi ricevute territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia (tipo documento TD17).

Ciò vale ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero.

19 in quanto trattasi di cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72

20 Risposta n. 8 del 7.2.2019 dell'Agenzia delle Entrate a una consulenza giuridica

L'eventuale nuovo invio al SDI delle informazioni trasmesse, ad esempio mediante bolletta doganale, espone chi invia tali dati al rischio di duplicazione degli stessi.

### 3 Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate<sup>21</sup>.

Come noto, le specifiche tecniche per l'emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, sono state continuamente aggiornate. I "codici "natura" (N) interessano anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml** e firmato digitalmente<sup>22</sup> dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere ovvero attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e/o la procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di invio tramite la procedura web "Fatture e corrispettivi" il file deve essere sigillato dall'Agenzia delle Entrate.

### 4 Dati oggetto di trasmissione

#### 4.1 Dati oggetto di trasmissione

Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI) il **file xml** conforme alle Specifiche Tecniche nel formato della **fattura elettronica ordinaria**<sup>23</sup>

Su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura<sup>24</sup>.

Nell'ipotesi in cui sia stato emesso anche un documento al di fuori del SDI, è necessario che i dati obbligatori siano **coerenti**<sup>25</sup> rispetto ai dati contenuti nel file che sarà trasmesso al SdI (si pensi alla "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"<sup>26</sup>).

#### 4.2 Tipologia di documento e di operazione

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) da comunicare è associato un **codice TD**<sup>27</sup>. Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credi-

21 Dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni di cui al provv. del 23.12.2021 utilizzando le specifiche tecniche versione 1.7: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7>

Dal 1° ottobre 2022 si applicano invece le specifiche tecniche seguenti:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1>

Per altri aspetti tecnici in merito alla compilazione e spedizione delle „fatture elettroniche xml“ in oggetto si rimanda anche per alla GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO" sul sito dell'Agenzia:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida\\_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ccd4-cac04403a768](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ccd4-cac04403a768)

22 firma elettronica qualificata secondo i formati CADES-BES o XADES-BES

23 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021

24 Ex articolo 21 del decreto IVA

25 La circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2022 esemplificato così il concetto di coerenza:

**Operazioni attive:** Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l'esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/commitenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

**Operazioni passive:** Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all'integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l'esterometro, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

26 di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA

27 Dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni di cui al provv. del 23.12.2021 utilizzando le specifiche tecniche versione 1.7: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7>

Dal 1° ottobre 2022 si applicano invece le specifiche tecniche seguenti:

to / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un **codice natura N**.

#### 4.2.1 Particolarità per alcune operazioni attive

Per le **operazioni attive**, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento.

Con riferimento al codice destinatario da indicare nei file xml l’Agenzia delle Entrate già in passato si era inoltre espressa su seguenti fattispecie<sup>28</sup>:

- per le fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non stabilito e **non** identificato in Italia", la comunicazione va effettuata compilando il campo “Codice Destinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX” ;
- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **identificato** in Italia", riportando in fattura in formato XML il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario); la stessa procedura si applica nei confronti di soggetti residenti / stabiliti nei comuni Livigno e Campione d'Italia.

#### 4.2.2 Specificità per acquisti da soggetti non residenti

Per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia, il cessionario o committente nazionale effettua la comunicazione in esame compilando il file XML con il codice:

- TD17 ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), nel caso di servizi ricevuti;
- TD18 ("Integrazione per acquisto di beni intracomunitari"), nel caso di acquisti intracomunitari di beni;
- TD19 ("integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72"), per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia

Per gli acquisti di beni fuori campo IVA<sup>29</sup>, il file XML è compilato con il tipo documento TD19; per le prestazioni di servizi ricevute, territorialmente non rilevanti in Italia, il file XML è compilato con il tipo documento TD17<sup>30</sup>.

Per gli acquisti in “*reverse charge*”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta<sup>31</sup>.

Gli acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia devono essere comunicati anche nell’ipotesi in cui l’operazione sia **esente**<sup>32</sup>.

Il codice **N6.9** (Inversione contabile - Altri casi) non è utilizzabile per gli **acquisti in reverse charge da soggetti non stabiliti** in Italia<sup>33</sup>. Basta semplicemente riportare l'imponibile indicato dal fornitore estero e l'imposta e l'aliquota calcolate dall’acquirente italiano che deve inviare l’esterometro (l’indicazione dell’imposta, infatti, è ritenuta sufficiente a dimostrare che si tratta di operazione in reverse charge). Di conseguenza, è stato chiarito che nell’esterometro per le

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1>

28 FAQ Agenzia entrate n. 30 pubblicata il 27 novembre 2018 e n. 46 pubblicata il 21 dicembre 2018

29 ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72

30 risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 15.6.2022

31 cfr. anche circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”

32 Risposta Agenzia delle Entrate a interpello 91/E/2020

33 Risposta n. 39 Agenzia delle Entrate a Telefisco 28.1.2021

operazioni di acquisto, il **campo Natura** deve essere compilato **solo** quando l'operazione di acquisto da fornitore estero è:

- non imponibile in Italia (da N3.1 a N3.6);
- esente (N4).

Si utilizza poi il codice natura **N2.2**<sup>34</sup>:

- per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/72;
- per le prestazioni di servizi ricevute territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia.

#### 4.2.3 Note di credito ricevute da fornitori (UE / non UE)

A parere dell'Agenzia delle Entrate<sup>35</sup> per le note di credito emesse dal cedente/prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il cessionario (residente), quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'IVA utilizzando la **medesima tipologia di documento** trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da **TD16 a TD19**), indicando gli importi con **segno negativo** (per imponibile e imposta), e non deve utilizzare il documento TD04 (nota di credito).

## 5 Termini per la trasmissione dei dati (dal 1.7.2022)

### 5.1 Termini- Regole generali

A seguito delle modifiche normative citate in premessa per le operazioni dal 1° luglio 2022 è stabilito attualmente che:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** (“operazioni attive”) nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione** delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** (“operazioni passive”) da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il **quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione **o di effettuazione dell'operazione**.

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di **emissione dei documenti** che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si **considerano effettuate**.

### 5.2 Termini - Considerazioni particolari per le “operazioni attive” (cessioni)

Volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che<sup>36</sup>:

- per le cessioni intracomunitarie: la fattura è **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**<sup>37</sup>
- per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE: la fattura è **emessa entro il giorno 15**

<sup>34</sup> risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 15.6.2022

<sup>35</sup> risposta a un interpello (nr. 308/2021) da parte dell'Agenzia delle entrate per un caso specifico e nella „GUIDA alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (nei commenti al tipo documento TD04- nota di credito), vedasi: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida\\_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ccd4-cac04403a768](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ccd4-cac04403a768)

<sup>36</sup> Circolare AE 26/E/2022

<sup>37</sup> a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

*del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*<sup>38</sup>

- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA<sup>39</sup>: *sono trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione).*

### 5.3 Termini- Considerazioni particolari per le “operazioni passive” (Acquisti)

Premesso anche che integrazione/autofattura ed esterometro sono due regole diverse, occorre dunque essere a conoscenza delle **regole sul momento** d'effettuazione. Da esso dipendono gli obblighi d'integrazione/auto fatturazione, elettronica o meno (e successiva registrazione), cui sono collegati i termini dell'esterometro passivo: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o d'effettuazione dell'operazione. Inoltre la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di integrazione/auto-fatturazione<sup>40</sup> purché avvenga tempestivamente<sup>41</sup>. Gli **obblighi** di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e auto fatturazione, da un lato, esterometro dall'altro), **sono tra loro autonomi**, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi. Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/auto fatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando il tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica)<sup>42</sup>. Una volta trasmessi all'SDI tali documenti, verranno recapitati solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura). Inoltre le tempistiche degli altri adempimenti relativi all'emissione delle fatture, all'assolvimento dell'imposta e all'annotazione delle fatture nei registri IVA e restano, autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta.

Di seguito riportiamo i casi più frequenti di “operazioni Passive”:

#### 5.3.1 Termini – operazioni passive- Servizi generici

##### 5.3.1.1 Definizione „servizi generici“

Come è noto, nel caso di "servizi generici" a soggetti passivi (business to business B2B), la regola di base per determinare il territorio dello stato nel quale la prestazione di servizi si considera effettuata si basa sul luogo in cui è stabilito il destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore<sup>43</sup>. La definizione "servizi generici" si applica a tutti i servizi che non sono coperti da una deroga specifica (come i "servizi non generici", ossia i servizi forniti a soggetti IVA ai sensi dell'art. 7-quater, vedasi punto 5.2.2). Di seguito alcuni esempi di tali prestazioni:

- servizi di trasporto merci nazionali, intracomunitari e internazionali

38 si veda l'articolo 21, comma 4, lettera c), del decreto IVA

39 normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione»)

40 di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto IVA, vedasi circolare AE 26/E/2022

41 In entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta (cfr. gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), autonomia rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (si veda l'articolo 11, comma 2-quater, del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997)

42 Sembra peraltro opportuna una precisazione relativa ad un caso peculiare, legato alle operazioni con **San Marino**: Nello specifico, il decreto ministeriale 21 giugno 2021 (“Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.”), all'articolo 8, comma 1, prevede che: «1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 [i.e. emessa «da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione»] non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art.17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.». Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a SdI un file con tipo documento TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.

43 Art. 7-ter , c. 1 lettera a) Dpr 633/72

- attività accessorie ai servizi di trasporto merci (carico, scarico, trasbordo e attività simili)
- servizi di intermediazione
- Noleggio a lungo termine di veicoli di trasporto
- Cessione e concessione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti di licenza, marchi e diritti simili
- Servizi pubblicitari
- Servizi di consulenti, ingegneri, avvocati e altri servizi analoghi
- Trattamento dei dati e fornitura di informazioni
- Servizi bancari, finanziari e assicurativi
- Servizi di telecomunicazione

### 5.3.1.2 Termini – servizi generici

Per i servizi generici (articolo 7-ter, Dpr 633/72) da soggetti Ue o extraUe conta l'ultimazione della prestazione (maturazione del corrispettivo per i servizi periodico/continuativi) o il pagamento, se anteriore, ma non l'emissione anticipata di (auto)fattura. La ricezione della fattura/documento può tuttavia rappresentare un indice dell'ultimazione<sup>44</sup>.

Se il fornitore è Ue, occorre quindi attendere la ricezione della fattura, che deve pervenire entro la fine del secondo mese successivo a quello d'effettuazione (altrimenti l'acquisto va regolarizzato entro il 15 del mese ancora successivo)<sup>45</sup>. Se l'integrazione è elettronica con TD17 inviato allo Sdi, si è già assolto anche l'esterometro. Se si integra su carta, l'Xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura Ue.

In caso di fornitore extraUe, l'autofattura (elettronica o cartacea) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione<sup>46</sup>. Tale termine vale anche per l'invio del dato a fini esterometro.

## 5.3.2 Termini– operazioni passive - Servizi “non generici”

### 5.3.2.1 Definizione „servizi non generici“

Sono definiti “servizi non generici” quelli per le quali è prevista una deroga alla regola di generale<sup>47</sup> e per le quali si applicano regole speciali per la determinazione del **territorio di effettuazione**.

Questi servizi includono

- quelli di cui all'art. 7-quater DPR 633/1972.
  - le prestazioni di servizi relativi a beni immobili<sup>48</sup>,
  - prestazioni di trasporto passeggeri<sup>49</sup>
  - prestazioni di ristorazione e catering<sup>50</sup>
  - le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità<sup>51</sup>
  - le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve

44 circolare 16/E/2013

45 ai sensi degli articoli 17, comma 2, Dpr 633/72 e 46, comma 5, Dl 331/93

46 ex articolo 21, comma 4, lett. d), Dpr 633/72

47 Art. 7-ter, c. 1 lettera a) Dpr 633/72

48 Art. 7-quater lettera a)

49 Art. 7-quater lettera b)

50 Art. 7-quater lettera c)

51 Art. 7-quater lettera d)

termine, di mezzi di trasporto<sup>52</sup>

- quelli di cui all'art. 7-quinquies DPR 633/1972:
  - Servizi relativi ad
    - attività culturali, artistiche, sportive,
    - attività scientifiche,
    - attività educative, ricreative e simili,
    - fiere ed esposizioni,
    - le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività
    - nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

### 5.3.2.2 Termini „servizi non generici“

Per i servizi non generici (ex. articoli 7-quater DPR 633/1972 e seguenti), l'operazione è effettuata con il pagamento o, se anteriori al pagamento, al momento d'emissione dell'autofattura (fornitore extraUe) o di ricezione della fattura (fornitore Ue).

Attenzione però quando si paga un fornitore **extraUe**. In tal caso, l'autofattura è immediata (salvo differimento in presenza d'idonea documentazione) e va emessa entro **12 giorni**<sup>53</sup>. In caso di autofattura elettronica (TD17), questa andrà in pari data allo Sdi e l'esterometro è fatto. Se si usa la carta, invece, l'Xml (TD17) con finalità esterometro va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione.

### 5.3.3 Acquisti di beni esistenti in Italia

Per gli acquisti di beni esistenti in Italia (circostanza da provare), l'effettuazione coincide con la consegna/spedizione o, se anteriori, con il pagamento o con l'autofattura (fornitore extraUe) o con la ricezione della fattura (fornitore Ue). Salvo Ddt o documenti simili, utili per il differimento, l'autofattura per l'acquisto da extraUe è immediata e va emessa nei 12 giorni dall'effettuazione (non rilevano le eventuali “fatture” riconducibili al rappresentante fiscale del soggetto estero).

Con il TD19, inviato allo Sdi entro lo stesso termine al fine di assolvere l'obbligo sostanziale, si adempie anche l'esterometro.

Diversamente, con l'autofattura cartacea il TD19 a fini esterometro va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione.

Negli **acquisti via internet**, tuttavia, il pagamento normalmente precede la consegna e precede altresì la data del Ddt (quando c'è), anticipando l'effettuazione dell'operazione<sup>54</sup>. Pertanto, ai fini del calcolo dei 12 giorni occorre considerare il pagamento.

Si deve invece attendere la fattura in caso di **fornitore comunitario** dei beni (anche qui non conta il documento emesso con la partita Iva italiana) o regolarizzarne la mancata ricezione<sup>55</sup>.

Va sempre considerato il pagamento anteriore alla consegna (frequente negli acquisti online) per regolarsi sui tempi di arrivo della fattura. Quanto all'integrazione, se è elettronica (TD19), assolve anche l'obbligo esterometro. Se è eseguita manualmente, l'Xml (sempre TD19) va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

52 Art. 7-quater lettera e)

53 Art. 21 e 6 e 17 DPR 633/1972

54 Circolari Agenzia Entrate n. 27/1975 e 14/2018

55 Art. 17, c. 2, Dpr 633/72 e 46, c.5, DL 331/93

## 5.4 Schema riepilogativo sintetico

Le diverse situazioni possibili e le ricadute a livello di fatturazione ed esterometro

<b>Effettuazione</b>	<b>Integrazione /autofatturazione*</b>	<b>Registrazione / detrazione</b>	<b>Esterometro**</b>
<b>1. ACQUISTO SERVIZI GENERICI<sup>56</sup> DA EXTRAUE – TD17</b>			
Ultimazione <sup>57</sup> o, se anteriore, pagamento (non rileva ricezione della fattura/documento, valevole semmai quale indizio dell'ultimazione <sup>58</sup> )	Autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d' <b>effettuazione</b> <sup>59</sup>	In IVA vendite entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione, ma con riferimento al mese d'effettuazione. In Iva acquisti, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto	Se non è già stato inviato il TD17 per adempiere l'obbligo d'autofatturazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d' <b>effettuazione</b> (campo "Data" con data effettuazione)
<b>2. ACQUISTO SERVIZI GENERICI<sup>60</sup> DA UE – TD17</b>			
Come caso 1	Integrazione entro il 15 del mese successivo a quello di <b>ricezione</b> della fattura ex art. 47, Dl 331/93 (eventuali obblighi di regolarizzazione <sup>61</sup> )	In Iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione. In Iva acquisti, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto	Se non è già stato inviato il TD17 per adempiere l'obbligo d' <b>integrazione</b> , l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di <b>ricezione</b> della fattura (campo "Data" con data ricezione fattura o una data del mese di ricezione)
<b>3. ACQUISTO SERVIZI NON GENERICI<sup>62</sup> DA EXTRAUE – TD17</b>			
Pagamento o, se anteriore, fatturazione	Autofattura entro <b>12 giorni</b> dall'effettuazione <sup>63</sup>	Come caso 1	Come caso 1
<b>4. ACQUISTO SERVIZI NON GENERICI<sup>64</sup> DA UE – TD17</b>			
Come caso 3	Come caso 2	Come caso 2	Come caso 2
<b>5. ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI – TD18</b>			
Inizio del trasporto/spedizione o, se anteriore, fatturazione (non rileva il pagamento)	Come caso 2	Come caso 2	Se non è già stato inviato il TD18 per adempiere l'obbligo d'integrazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a

56 ex. articolo 7-ter, Dpr 633/72

57 maturazione del corrispettivo per i servizi periodico/continuativi

58 Circolare 16/E/2013

59 Art. 21, comma 4, lett. d, Dpr 633/1972

60 ex. articolo 7-ter, Dpr 633/72

61 Se il fornitore è Ue, occorre quindi attendere la ricezione della fattura, che deve pervenire entro la fine del secondo mese successivo a quello d'effettuazione (altrimenti l'acquisto va regolarizzato entro il 15 del mese ancora successivo ai sensi degli articoli 17, comma 2, Dpr 633/72 e 46, comma 5, Dl 331/93).

62 articoli 7-quater DPR 633/1972 e seguenti

63 Art. 21 e 6 e 17 DPR 633/1972

64 articoli 7-quater DPR 633/1972 e seguenti

			quello di ricezione della fattura (campo "Data" con data ricezione fattura o una data del mese di ricezione)
<b>6. ACQUISTO DI BENI ESISTENTI IN ITALIA DA EXTRAUE - TD19</b>			
Consegna/spedizione o, se anteriori, fatturazione o pagamento	Come caso 3	Come caso 1	Se non è già stato inviato il TD19 per adempiere l'obbligo d'autofatturazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello <b>d'effettuazione</b> (campo Data con data effettuazione)
<b>7. ACQUISTO DI BENI ESISTENTI IN ITALIA DA UE - TD19</b>			
Come caso 6	Come caso 2	Come caso 2	Se non è già stato inviato il TD19 per adempiere l'obbligo d'integrazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (campo "Data" con data ricezione fattura o una data del mese di ricezione)

(\*)Dovrebbero sempre valere le regole per il differimento nel rispetto delle condizioni di legge (art. 21, comma 4, lett. a, Dpr 633/72);

(\*\*) le indicazioni sulla compilazione del campo Data sono contenute nella "Guida delle Entrate alla fattura elettronica e all'esterometro" (versione 1.7 del 15 luglio 2022) 65

## 6 Conservazione dei documenti

A seguito delle modifiche recate all'esterometro, la norma sulla conservazione dei documenti ai fini IVA<sup>66</sup> non è stata oggetto di intervento da parte del legislatore. Quindi vale quanto segue<sup>67</sup>.

Se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una **fattura elettronica** nei confronti di un soggetto non stabilito, utilizzando un **codice destinatario** comunicato dal cliente, il documento deve essere **conservato in modalità elettronica**<sup>68</sup>. Se, invece, il documento trasmesso via SdI non viene recapitato al cessionario o committente e non ha la natura di fattura elettronica<sup>69</sup>, non è richiesta la conservazione elettronica del documento, fatta salva la facoltà di conservazione in modalità elettronica<sup>70</sup>.

Con riferimento agli acquisti, laddove l'auto fatturazione avvenga solo tramite SDI vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a **possibilità** in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI. Quindi i file utilizzati ai fini sostitutivi (non integrativi) tipicamente legati all'acquisto di servizi o beni da un **soggetto extra UE**<sup>71</sup> (usando i documenti TD17 e TD19), costituiscono ad ogni effetto "autofatture", con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.). Nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari (fatture o altri che vadano considerati tali)<sup>72</sup>, i file xml trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari.

65 Vedasi: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida\\_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf/e6fcd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768)

66 l'articolo 39, comma 3, del DPR 633/1972

67 Circolare Agenzia delle Entrate 26/E/2022

68 applicando le disposizioni di cui all'art. 39 co. 3 secondo periodo del DPR 633/72

69 Usando il codice convenzionale "XXXXXXXX" e codice paese del cessionario/committente diverso da I, come previsto. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni

70 ai sensi dell'art. 39 co. 3 terzo periodo del DPR 633/72.

71 ex articolo 17, comma 2, primo periodo, del decreto IVA,

72 in base all'articolo 218 della direttiva n. 2006/112/CE

Qualora si allegasse al file *xml* il *pdf* della fattura inviata al cliente estero, si può considerare assolto l'obbligo di conservazione sostitutiva (ovviamente nel caso di avvenuta adesione al servizio di conservazione con l'AE). Lo stesso vale per le operazioni passive, qualora al file TD17/TD18/TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero.

I file XML trasmessi ai fini dell'esterometro costituiscono, comunque, documenti fiscalmente rilevanti<sup>73</sup> e, in quanto tali, devono essere conservati con le relative cautele.

## 7 Chiarimenti dell'Agenzia in alcuni casi ancora insufficienti

Vorremmo sottolineare che in questa fase potrebbero restare da chiarire ancora alcuni casi dubbi e dichiarazioni della stessa Agenzia (vedasi punto 2.2.1.1 ad esempio) e tale fatto dovrà essere preso in considerazione in caso di controlli effettuati da parte degli uffici competenti.

## 8 Sanzioni

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.7.2022<sup>74</sup>, il mancato invio, ovvero l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200, se l'invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza<sup>75</sup>. Non si applica il cumulo giuridico<sup>76</sup>.


**Attenzione tuttavia:** il regime sanzionatorio risulta attualmente non in linea rispetto a quello stabilito per la tardiva (auto-)fatturazione o inversione contabile, che prevede sanzioni molto più gravose ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 471/1997<sup>77</sup>.

Si pensi ad **esempio**, a un soggetto passivo italiano che acquista beni mobili esistenti in Italia da un soggetto passivo stabilito in un Paese extra Ue, la cui consegna avviene il 7 settembre 2022. L'**autofattura** (in formato analogico o elettronico) dovrebbe essere emessa entro dodici giorni da tale data, mentre il file TD19 per l'esterometro potrebbe essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione. Quindi nel caso in cui si desiderasse optare per l'invio elettronico dell'autofattura, la trasmissione dovrebbe essere anticipata (entro il 19 settembre 2022), mentre qualora tale autofattura fosse emessa in formato cartaceo, l'esterometro con il file TD19 potrebbe essere trasmesso entro il 15 ottobre. Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta di emettere un unico documento elettronico entro il 15 del mese successivo, esporrebbe, nel caso di specie, alla sanzione per omesso reverse charge<sup>78</sup> più elevata rispetto a quella prevista per l'omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere<sup>79</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo  
*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



73 ai sensi del DM 17.6.2014

74 ex. Art. 13 DL n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022

75 Art. 11, c. 2-quater del D.Lgs. 471/97 come modificato dalla Finanziaria 2021

76 ex art. 12, D.Lgs. Nr. 472/97

77 In breve: la sanzione minima ammonterebbe a 500 Euro se l'IVA relativa è detraibile, altrimenti il 90 % dell'imposta.

78 Art. 6 comma 9-bis del DLGS 471/1997

79 art. 11 comma 2-quater DLGS 471/1997

## **Allegati**

- 1) Incarico/revoca “una tantum” per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

A

Winkler & Sandrini  
Via Cavour 23/c  
39100 Bolzano (BZ)  
E-Mail: info@winkler-sandrini.it  
Fax 0471/062829

**Oggetto: Incarico/revoca una tantum per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro**

Con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro**

a partire dal \_\_\_\_\_

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmetteremo entro 10 giorni prima del termine di trasmissione previsto dalle disposizioni fiscali

il/i File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate

o

le fatture cartacee (analogiche) da trasmettere.

-----oppure-----

Con la presente desideriamo revocare il Vostro Studio l'incarico per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro**

a partire dal \_\_\_\_\_

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Tel. N. \_\_\_\_\_

Ragione sociale : \_\_\_\_\_

Data

Firma